

# RIFORMA AMMINISTRATIVA

MENSILE DELLA FEDERAZIONE FRA LE ASSOCIAZIONI ED I SINDACATI NAZIONALI DEI DIRIGENTI, VICEDIRIGENTI,  
FUNZIONARI, PROFESSIONISTI E PENSIONATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Anno LXVII n. 8-9 AGOSTO-SETTEMBRE 2016

Poste Italiane Spa-Sped. In A.P.D.L. 353/2003  
(conv.in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 com.1 (Tar.Roc)  
N. progressive I – Periodicità mensile – Aut. DCB/CENTRO  
Valida dal 6.4.2006 Ind. Teleg. Dirstat/c/cp n.13880000

Direzione Redazione Amministrazione

Via Aonio Paleario, 10 – 00195 Roma  
Tel. 06.32.22.097 – fax 06.32.12.690  
e.mail redazione: [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)  
[www.dirstat.it](http://www.dirstat.it)

*Il Segretario generale della Dirstat scrive ai membri del  
Governo, al Parlamento e agli organi di stampa*

## SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DELLA REPUBBLICA (A.C. 328)

Lo schema di decreto in oggetto riguarda **esclusivamente la dirigenza pubblica "privatizzata"**, escludendo dal suo raggio d'intervento la Magistratura (fuori ruolo) che assume compiti di direzione in varie Amministrazioni ed Enti, le carriere diplomatica, prefettizia, le forze di polizia, le forze armate e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Stranamente, esclude anche i dirigenti degli Enti pubblici Economici, che pur fanno parte dell'Amministrazione pubblica privatizzata, secondo l'art. 2.1. lettera a) del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 75, che **conferma la precedente normativa**.

Diciamo "stranamente" perché il testo del provvedimento "de quo", approvato da tempo nelle redazioni dei giornali, includeva, invece, **gli enti pubblici economici**, nel novero delle amministrazioni pubbliche "privatizzate": cosa ha suggerito al Governo il "ripensamento"?

Si è voluta forse salvaguardare parte non trascurabile della dirigenza pubblica privatizzata dalla lottizzazione e dalla precarizzazione contrattuale.

Vero è, che la nomina del Presidente e degli alti dirigenti della miriade di enti pubblici economici è riservata al Governo, ma quest'ultimo opera in maniera esclusiva, con un intervento del Parlamento più formale che sostanziale.

Se gli Enti pubblici economici fossero stati inseriti in questa riforma, sulle nomine della dirigenza degli stessi si sarebbero soffermati, in modo più evidente, gli sguardi di tutta la classe politica, con conseguenze a tutti note: è questo che si vuole evitare? L'anomalia è del tutto evidente perché tali Enti adoperano cospicue risorse pubbliche e i dipendenti degli stessi sono "privatizzati", al pari di coloro che "entrano", purtroppo, in questa "riforma".



## RUOLI UNICI

Creare un ruolo unico dei **dirigenti dello Stato** rappresenta e ha rappresentato, in passato, notevoli difficoltà.

Infatti i dirigenti statali appartengono a ordinamenti diversi: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, C.N.E.L., etc. sia con differenze normative fondamentali nonché del trattamento economico principale e accessorio.

Le stesse difficoltà di cui sopra presenta la creazione del ruolo unico **dirigenziale regionale**, comprese Camere di commercio, Istituti per le case popolari etc.

Difficoltà enormi, acuite dalle diversa distribuzione di dirigenti nelle varie regioni, che passa da un rapporto di 1 a 5 (un dirigente ogni 5 dipendenti) a rapporti da 1 a 60, 1 a 100 e via dicendo.

Nelle regioni, poi, il trattamento economico **è differenziato, con retribuzioni che sono il doppio o il triplo tra i dirigenti delle varie regioni**.

Stesso discorso, ma ancora più accentuato, per le differenze giuridiche ed economiche, **esiste per il ruolo unico dei dirigenti degli Enti locali**.

La gestione di tutti questi ruoli da parte del Dipartimento della Funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri si rivelerà qualcosa di non attuabile, sia sotto **il profilo giuridico, sia sotto l'aspetto economico e normativo**.

Si richiama **l'attenzione sulla anomala situazione del Ministero della Giustizia**, laddove posti in **organico nella qualifica dirigenziale di 1<sup>a</sup> fascia (direttori generali)**, spettanti ai dirigenti amministrativi del Ministero risultano occupati da magistrati ordinari "fuori ruolo", che assumono così, compiti di direzione in vari settori dell'Amministrazione.

## RECLUTAMENTO E FORMAZIONE (art.3)

L'accesso alla dirigenza unica è previsto per corso-concorso selettivo di formazione e per concorso, fermo restando **l'art. 19 bis comma 4 del D. Leg. 165/2001**.

La citata proporzione tra personale dirigenziale e non dirigenziale nelle diverse amministrazioni, con una **graduata riduzione del numero dei dirigenti**, sarà foriera di turbative soprattutto, come si è detto, nelle Regioni e negli Enti locali.

Per stabilire gli organici si terrà conto dell'utenza, cioè del numero degli abitanti nelle Regioni virtuose, come ad esempio la Lombardia? Da questo principio dei "vasi comunicanti" applicato giuridicamente agli organici delle carriere dirigenziali quale risultato si potrà avere?

Il comma 5 dell'art. 3 prevede che i vincitori del corso-concorso saranno ammessi in servizio **come funzionari per 3 anni presso le Amministrazioni** in cui sono stati banditi i posti e tale periodo può essere ridotto **perfino ad un anno in presenza di requisiti particolari**: ai vincitori saranno attribuiti incarichi dirigenziali temporanei per la durata del suddetto periodo. A parte tutte le riserve sul "come" avverrà la riduzione del periodo (requisiti), non si comprende quale trattamento giuridico-economico **spetterà al suddetto "funzionario"**, che una volta era inquadrato nella carriera direttiva, (ora presente solo nelle amministrazioni "escluse", per loro fortuna, da questa riforma), poiché per il personale di altre aeree e/o comparti privatizzati, esistono i **cosiddetti livelli funzionali che, relativamente agli incarichi** ex direttivi, sono **numericamente tre, con mansioni e trattamento economico differente**. All'art. 3 lettera c) è previsto altresì che il concorso per l'accesso alla dirigenza verrà bandito dal **Dipartimento per la Funzione pubblica**, per assunzioni a tempo determinato, con possibilità di trasformare il rapporto a tempo indeterminato.

I possibili "partecipanti" al concorso, sono anch'essi tenuti a seguire un ciclo di formazione, salvo poi sostenere un esame di conferma per l'ingresso nella dirigenza statale.

A prescindere da ogni altra considerazione, questa "corsa ad ostacoli" non trova riscontro in alcun **altro settore "non privatizzato" del pubblico impiego e nemmeno nel settore privato vero e proprio**.

Comunque, al termine del percorso si conferirà ai soggetti l'incarico dirigenziale a tempo indeterminato, che in effetti è ugualmente "a termine" ai sensi di quanto è previsto **in materia di realizzazione degli obiettivi**: si sottopone il dirigente ad una specie di "gioco dell'oca", per non dire chiaramente che si tratta di "precarizzazione" del rapporto di lavoro dirigenziale "tout-court".

## LE COMMISSIONI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA

Una per ogni ruolo unico, hanno compiti talmente ampi e impegnativi che avranno difficoltà ad espletarli.

In linea generale, le commissioni devono definire i criteri generali, ispirati a principi di pubblicità, trasparenza e merito, di conferimento degli incarichi dirigenziali, accertando l'effettiva adozione e il **concreto utilizzo dei sistemi di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi svolti**.

Solo per fare un esempio, l'art. 4 indica i componenti della Commissione per il ruolo unico dei dirigenti dello Stato, composta come le altre due (Regioni e Enti locali), da **sette membri di cui n. 5 già elencati nel decreto e n. 2 da nominare**.

I compiti, ovviamente si ispireranno a principi operativi, che faranno perno su criteri di managerialità, meccanismi organizzativi e di carattere amministrativo burocratico. I componenti delle commissioni appartengono ai ruoli **della Dirigenza pubblica non privatizzata**, quella che non ha ancora subito l'ennesima riforma, cui è stata sottoposta la dirigenza "privatizzata". **I magnifici quattro, per il ruolo unico della dirigenza statale saranno: il Presidente dell'ANAC, il Ragioniere Generale dello Stato (che aveva già negato il visto a questa proposta!) il Segretario Generale del Ministero degli Esteri, il Capo Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno**.

Ci si chiede e chiediamo: cosa potranno fare "personaggi" che appartengono all'apparato pubblico, non sfiorato nemmeno dalla riforma, che hanno già compiti gravosi a tempo pieno e non sono purtroppo, particolarmente versati in principi organizzativi e di *management*? Sempre all'art. 4 commi 8 e 9, sono indicati cinque (di 7) componenti delle commissioni (analoghe) . per i ruoli regionali e locali.

## MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PER DIRIGENTE

E' il punto più abbondantemente trattato da esperti e mass media, perché presenta criticità altissime.

**Ovviamente chi non raggiunge i risultati (obiettivi) viene licenziato.**

L'art. 5 del provvedimento, peggiora il testo già vessatorio dell'art 21 del Decreto Legislativo n. 165/2001; recita che **il non raggiungimento dei risultati (obiettivo) viene sancito dalla valutazione negativa della struttura di appartenenza elencando una serie di punti** che dovrebbero essere propedeutici alla valutazione. Eccone alcune: **mancato controllo delle presenze** (nonostante gli attuali mezzi "informatici" il dirigente dovrà posizionare la propria postazione lavorativa con vista sui "tornelli?"); l'attribuzione "erronea" di attività premiali ai dipendenti (*no, comment!*); **il mancato o erroneo controllo sull'attività lavorativa di ciascun dipendente** (con la presenza sui posti di lavoro di una capillare presenza sindacale, spesso ostile ai dirigenti **non allineati con il "tesseramento"**, staremo a vedere) la mancata rimozione di fattori causali dell'illecito (spesso incentivato da interventi informali della politica). La "perla" dell'impianto accusatorio e "licenziatorio" è però costituita **dal giudizio negativo dell'utenza**: con i tempi che corrono e le tastiere "informatiche" sempre in funzione, rappresenta quanto di più **squallido, vessatorio e foriero di turbative si sarebbe potuto inventare. E' un attacco senza precedenti alla dignità dell'uomo**.

Il dirigente privatizzato e solo lui, sarà così **soggetto anche alla "gogna mediatica"**.

Ci si domanda: un dirigente, vincitore di concorso pubblico può vedere terminato il proprio incarico, anche se svolge lodevolmente il proprio lavoro? La risposta è affermativa. Se l'incarico, senza alcun motivo, non dovesse essergli rinnovato, il dirigente si avvia a un licenziamento "strisciante", pur dovendo assicurare, così dice il decreto, comunque la sua presenza in servizio, **"a disposizione" dell'Amministrazione**. Se poi vi sarà un posto "scoperto", il dirigente a disposizione potrà presentare, la sua, tra migliaia di domande di "collocamento" (i tre ruoli sono come i vasi comunicanti!) che saranno vagliate da **istituzioni "nazionali e internazionali" di "riconosciuto prestigio"**: quali? Sono escluse le agenzie di "rating"?

Se questa "riforma" sarà avallata del Parlamento per uno dei ricorrenti "giochi sulla fiducia", la strada sarà aperta ad altre "precarizzazioni" in altri settori: prefetti, magistrati, diplomatici e anche professori universitari, sono avvertiti.

Segnaliamo ancora una stranezza, tra le innumerevoli contenute nella proposta: ai dirigenti privi di incarico possono essere conferiti incarichi per attività di supporto (?) presso le Amministrazioni stesse, o presso Enti senza scopo di lucro, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzione aggiuntive. Il dirigente in disponibilità potrà assumere incarichi in altre amministrazioni, nel settore privato (ma chi si "accollerebbe" un dirigente "scaricato" dalla P.A.?) ovvero in società partecipate (che sono quelle in odore di ridimensionamento o di chiusura).

## Ministero della Difesa



## Indennità di risultato per i dirigenti di 2<sup>a</sup> fascia

### Lettera inviata dal Segretario Generale Dirstat

al MINISTRO DELLA DIFESA On. Pinotti  
al SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA DIFESA On. ROSSI  
al SEGRETARIO GEN./DNA DIFESA Gen. S.A. MAGRASSI  
al DIRETTORE DIREZ.GEN. PERSON. CIVILE Dr.ssa CORRADO

Con la presente si intende sollecitare la convocazione del tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo integrativo sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2015 del personale dirigente di seconda fascia dell'Amministrazione Difesa.

La trattativa per la stipula di tale contratto collettivo nazionale integrativo, già avviata in ritardo con una prima riunione del 31 maggio scorso, cui però non ha fatto seguito alcun altro incontro ravvicinato, come invece assicurato dal Vice Segretario Generale, non può avere tempi così incomprensibilmente dilatati.

E' appena il caso di sottolineare che presso la quasi totalità delle altre Amministrazioni pubbliche, il contratto integrativo di cui trattasi risulta stipulato già da tempo.

Anche l'eccessivo protrarsi del ritardo nella corresponsione degli emolumenti indicati in oggetto, fermi inspiegabilmente al 2014, oltre a concretizzare una ingiustificata mortificazione dei dirigenti della Difesa interessati, comporta inutili preoccupazioni e risentimenti che possono riflettersi negativamente sull'attività amministrativa del Ministero.

## Vedi il link

di Pietro Paolo Boiano

[http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio\\_news.asp?id=201609021725238520&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Sempre%20meno%20accertamenti#](http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201609021725238520&chkAgenzie=ITALIAOGGI&sez=newsPP&titolo=Sempre%20meno%20accertamenti#)

Sono deludenti i dati certificati dalla magistratura contabile per il forte calo degli accertamenti da verifiche aziendali al punto che un contribuente riceve una visita fiscale mediamente ogni 40 anni.

In presenza di dati tanto deficitari l'analisi diventa impietosa e la Corte denuncia che cala sensibilmente il contrasto alla evasione fiscale ed è vistoso il crollo della maggiore imposta accertata con un calo superiore al 16%. ma la tendenza negativa non parte dal 2015 che segna solo una accentuazione essendo iniziata negli anni precedenti e con il rischio di peggioramento nel corrente anno. L'Agenzia delle entrate attribuisce la negatività dei dati forniti dalla Corte dei Conti alla carenza delle figure dirigenziali ridotte a 39.245 unità a seguito della sentenza della consulta n.37/2015 che ha dichiarato illegittime 874 nomine dirigenziali tali essendo i dati di fatto il gettito erariale è praticamente irrisorio la Corte dei Conti analizza indici numerici e quindi ha ragione a dare l'allarme.

L'Agenzia delle entrate lamenta la insufficienza della propria capacità operativa sicuramente serve una forte scossa che assicuri un contrasto almeno decente al massiccio fenomeno dell'evasione fiscale non si può pensare di poter recuperare gettito inseguendo solo i contribuenti minori il moltiplo e' in altre mani sotto la protezione di esperti del crimine fiscale contro i quali servono altrettanti specialisti e' da tempo che l'a.f. viene sollecitata a rivedere i propri piani di lavoro archiviando quelli rivelatisi fallimentari e ripensandone di nuovi adatti alla bisogna ed utili al raggiungimento di quegli obiettivi fin qui miseramente naufragati.

## Sentenza Corte costituzionale, tutte le contraddizioni sulle pensioni d'oro

**Carlo Sizia** Comitato direttivo FEDER.S.P.eV.  
**Stefano Biasioli** Presidente FEDER.S.P.eV (Vicenza)  
**Michele Poerio** Segretario Generale CONFEDIR

La sentenza in esame dichiara, sostanzialmente, "non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 483 e 486, della legge 147/2013" (legge Letta di stabilità per il 2014). Il comma 483 è la disposizione che abbatte l'indicizzazione delle pensioni in godimento, per il triennio 2014-2016, dai criteri di cui alle leggi 448/1998 e 388/2000 (cioè rivalutazione a scaglioni distinta e calante per le tre fasce di importo: 100% fino a 3 volte il minimo INPS; 90% da 3 a 5 volte il minimo INPS; 75% oltre le 5 volte) alla indicizzazione secondo cinque fasce di importo e con applicazione di un unico indice di rivalutazione a valere sulla misura complessiva della pensione goduta: 100% fino a 3 volte il minimo; 95% per le pensioni di importo complessivo tra 3 e 4 volte il minimo; 75% per le pensioni tra 4 e 5 volte; 50% tra 5 e 6 volte; per le pensioni oltre le 6 volte il minimo, indicizzazione al 40% nel 2014 fino all'importo di 6 volte il minimo e nessuna



rivalutazione per gli importi ulteriori; dal 2015 rivalutazione al 45% sull'importo complessivo degli assegni che eccedano le 6 volte il minimo INPS. Il comma 486 impone un "contributo di solidarietà" crescente per le pensioni di importo oltre le 14 volte il minimo INPS, e cioè -6% sugli importi tra 14 e 20 volte; -12% tra 20 e 30 volte il minimo; -18% oltre le 30 volte il minimo.

Quali le contraddizioni in cui sono incorsi i giudici della Consulta? La sentenza 173/2016, nonostante gli sforzi (o meglio: le "arrampicature sugli specchi") non si pone in continuità e coerenza con la sentenza 70/2015 (con riferimento al comma 483) e, ancor più, con la sentenza 116/2013 (con riferimento al comma 486) della stessa Corte. Come si può onestamente sostenere la "innegabile diversità" del contributo di solidarietà, di cui al comma 486, rispetto al "contributo di perequazione", di cui all'art. 18, comma 2 - bis, del d.l. 98/2011, caducato dalla sentenza 116/2013 della Corte, quando la modalità del prelievo è identica e si somma al prelievo IRPEF, cui i pensionati in questione sono già soggetti, e senza alcun beneficio o privilegio per loro rispetto alle aliquote fiscali che operano per gli altri redditi che non siano "da pensione"?

Come si può onestamente affermare che il prelievo di cui al comma 486 non è "configurabile come tributo" "non essendo acquisto allo Stato, né destinato alla fiscalità generale", ma "prelevato dagli enti che lo trattengono all'interno delle proprie gestioni, con finalità solidaristiche endo-previdenziali", quando: a) né ex-ante, né ex-post è rinvenibile la destinazione specifica del tributo e resa quindi una contabilità analitica del ricavato risultante e del relativo impiego; b) è la stessa Corte che precisa che il prelievo sulle pensioni "costituisce una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza"; c) perché il Presidente del Consiglio, paventando una cancellazione del contributo in questione, afferma che in tal caso bisognerebbe "tener conto di tale effetto, segnatamente a seguito della riforma costituzionale recata dalla legge n. 1 del 20 aprile 2012, che ha riscritto l'art. 81 Cost., prevedendo il principio dell'equilibrio di bilancio"? E come può la Corte lodare la proporzionalità e la progressività del prelievo di solidarietà in questione, quando proprio la progressività (insieme però alla universalità) è caratteristica peculiare del sistema tributario italiano (art. 53 Cost.)? Ma la proporzionalità e la progressività valgono e partono, a giudizio della Corte, solo per, e dalle, pensioni oltre le 6 volte, ovvero oltre le 14 volte il minimo INPS?

Ed è possibile che la Corte non abbia considerato che i pensionati penalizzati dal contributo di solidarietà in questione possono ben essere quegli stessi che hanno già subito il prelievo analogo nel 2000-2002, hanno poi vista abbattuta totalmente la perequazione automatica nel 2008, nonché nel 2012 e 2013 (a dispetto della sentenza 70/2015, calpestate dal d.l. 65/2015 e dalla legge 109/2015), ed hanno infine vista la perequazione negata (per una parte) nel 2014 e più che dimezzata ancora nel 2015 e 2016"

E come può pensare la Corte che sia stato superato lo "scrutinio stretto" di costituzionalità, da parte del contributo di solidarietà, con riferimento agli altri "paletti" posti dallo stesso Organismo costituzionale per il prelievo in questione, e cioè: a) "essere imposto dalla crisi contingente e grave del sistema previdenziale". Ma l'INPS (come risulta dal 3° Rapporto relativo al 2014 su "Il bilancio del sistema

previdenziale italiano", a cura del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, presieduto dal prof. Alberto Brambilla) ha i conti previdenziali in equilibrio e sostenibili, solo che l'Istituto fosse sollevato dal peso improprio degli oneri assistenziali; b) e come può la Corte giudicare la "sostenibilità" di un prelievo di "solidarietà coatta" (contraddizione in termini), senza conoscere le condizioni del singolo pensionato su cui viene a gravare un contributo comunque imprevisto e consistente?; c) e come può essere "una tantum" un provvedimento comunque di durata triennale che si inserisce in un quadro normativo che negli ultimi 10 anni ha visto le pensioni medio-alte penalizzate (sotto forma di mancata o ridotta perequazione) per il 75% del periodo?

E tuttavia è evidente che anche la Corte deve sentire un po' di rimorso per la sentenza 173/2016 se, dopo aver puntigliosamente indicate le condizioni necessarie per un giudizio positivo di costituzionalità del prelievo in questione, è costretta a dire (al punto 11.2), per non sconfessare 20 anni di precedenti sentenze, "Tali condizioni appaiono, sia pure al limite, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in questione". Quanto più attenta e lungimirante (oltre che "educativa") era stata la Corte (sentenza 316/2010) quando aveva ammonito il legislatore che la sospensione o la reiterazione di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo delle pensioni, l'avrebbe costretta ad interventi inevitabili di censura rispetto alla lesione dei principi costituzionali di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità, oltre che di corretto e doveroso affidamento, delle pensioni.

A nostro giudizio, invece, il "limite" anzidetto è stato superato dal legislatore, ma anche dai Giudici della Corte, infatti gli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione sono chiari e pienamente operanti. Ed è paradossale che dobbiamo essere proprio noi a ricordarlo ai giudici della Corte!

In definitiva, bisogna amaramente constatare che i pensionati gravati dal contributo coatto di solidarietà (oltre che dalla mancata o ridotta perequazione) sono discriminati sia all'interno della propria omogenea categoria di pensionati con pensione ugualmente retributiva o mista, sia all'interno della più ampia categoria di contribuenti del Paese con analogo reddito. Nei Paesi civili, invece (Francia, Spagna, Germania), ai pensionati è destinato un carico contributivo più leggero e di privilegio, in ragione delle oggettive debolezze connesse all'età avanzata ed ai deficit di salute.

## AGOSTO-SETTEMBRE 2016

### RIFORMA AMMINISTRATIVA

Mensile della Dirstat Informativo - Politico-Sindacale

**Direttore Responsabile:** ARCANGELO D'AMBROSIO

**Condirettrice:** FRANCA CANALA

**Direttore Amministrativo:** SERGIO DI DONNA

**Coordinamento di redazione:** Antonio Barone - Pietro Paolo Boiano - Cataldo Bongermio Antonio Lo Bello - Gianluigi Nenna - Angelo Paone - Carla Pirone

**Editore:** DIRSTAT - Via Aonio Paleario, 10 - 00195 Roma

tel. 06.32.22.097 fax 06.32.12.690 - sito: [www.dirstat.it](http://www.dirstat.it) / E-mail: [dirstat@dirstat.it](mailto:dirstat@dirstat.it)

**DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE**

Via Aonio Paleario, 10 - 00195 Roma - Tel. 06.32.22.097 - Fax. 06.32.12.690

Ind.teleg.DIRSTAT ccp 13880000 - ISSN 0391-6960

**Registrazione Tribunale di Roma n. 804 del 04 aprile 1949**

**Grafica:** Dirstat (Franca Canala)

*Salvo accordi scritti presi con la segreteria della Federazione la collaborazione a "Riforma Amministrativa" è a titolo gratuito. Le foto, le vignette e alcuni articoli sono stati in parte presi da internet e quindi vanno valutati di pubblico dominio (Il Segretario Generale Dirstat - Dott. Arcangelo D'Ambrosio)*

**Questo numero è stato chiuso nel mese di SETTEMBRE 2016**